

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO SBORDONE

Seduta del 30/11/2021

FATTO

Con riferimento ad un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 15.12.2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31.12.2018 - l'odierno ricorrente, esperita inutilmente la fase di reclamo, si è rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario al quale ha domandato di accertare e dichiarare il diritto alla restituzione - a titolo di commissioni e oneri non maturati per effetto dell'anticipata estinzione - dell'importo complessivo di euro 900,00; il tutto oltre interessi legali e spese di assistenza difensiva quantificate in euro 500,00.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, ha eccepito: a) in via preliminare, l'irricevibilità del ricorso per la mancanza di idonea procura (priva di firma con autenticazione) nella presentazione del propedeutico reclamo da parte del rappresentante dell'odierno ricorrente; b) nel merito, di aver già restituito al ricorrente tutto quanto dovuto per l'anticipata estinzione in conformità alle trasparenti previsioni contrattuali e alla conseguente distinzione tra oneri up front (non retrocedibili) e recurring (retrocedibili secondo il metodo proporzionale lineare); sul punto, l'intermediario ha altresì criticato le ricadute ermeneutiche che si vorrebbero far discendere, sul piano dell'ordinamento interno, dalla sentenza della CGUE C-383/18 del 11.09.2019, c.d. Lexitor.

L'intermediario ha concluso, in via preliminare, per l'irricevibilità del ricorso; nel merito, per il suo rigetto.

DIRITTO

Relativamente all'eccezione preliminare sollevata dall'intermediario, il Collegio, in adesione al proprio consolidato orientamento (cfr., tra le tante, ABF Collegio di Napoli, dec. n. 25686 del 2019) ritiene che il reclamo costituisca atto stragiudiziale e, pertanto, non richieda, in quanto tale, l'autenticazione della procura alle liti quale requisito formale richiesto ad *substantiam*. D'altronde, lo stesso ricorso all'ABF, cui il reclamo è propedeutico, può essere sottoscritto direttamente dal cliente o presentato da un soggetto munito di procura, la quale può essere conferita anche nel ricorso utilizzando la relativa modulistica e senza alcuna necessità di autenticazione, coerentemente con la natura non giudiziale del procedimento. L'eccezione, quindi, non può essere accolta.

In relazione alla domanda del ricorrente di veder riconosciuto il proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto, il Collegio evidenzia quanto segue.

Il consolidato orientamento dell'Arbitro Bancario e Finanziario, anche alla luce della disciplina sub-primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) si è sostanziato, come noto, nel circoscrivere i costi interessati alla restituzione a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*). È altrettanto noto che il criterio matematico generalmente adottato per quantificare gli importi da restituire, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Tale orientamento è successivamente mutato in ragione di quanto deciso dalla Corte di Giustizia UE (decisione dell'11 settembre 2019; causa C-383/18 – sentenza c.d. "Lexitor") – la quale, investita del compito di chiarire quale fosse l'esatta interpretazione dell'art. 16, par. 1, Direttiva 2008/48/CE ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 267 TFUE – ha stabilito che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento dell'ABF, in merito agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha quindi enunciato il seguente principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Il Collegio di Coordinamento ha ritenuto, inoltre, che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile doveva essere analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11-*octies* del d.l. 25.05.2021, n. 73 convertito in l. n. 106 del 23.07.2021 - (che ha sostituito l'art. 125 *sexies*, con la nuova formulazione riportata in nota¹, stabilendo tra l'altro che "l'articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi

¹ «Art. 125-*sexies* (Rimborso anticipato). - 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto,



in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti") - il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento dell'ABF la seguente questione: «se la norma intertemporale dettata dal comma 2 dell'art. 11- octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l'orientamento fin qui seguito da questo Arbitro a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare, se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.07.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data».

Il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 21676 del 15.10.2021 ha stabilito che il secondo comma della disposizione «individua la disciplina applicabile all'estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti».

In ragione di tali premesse, il Collegio ha precisato, quindi, che «all'interno del nuovo art. 11 octies, comma 2, la bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 - soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB - e contratti anteriori a tale data -sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione - appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l'interpretazione dell'art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella sentenza Lexitor».

Il Collegio di Coordinamento, pertanto, ha enunciato il seguente principio di diritto: in «applicazione della novella legislativa di cui all'art. 11- octies, comma 2, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014».

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al principio di cui sopra. Ciò premesso, valutata la domanda del ricorrente e la documentazione in atti e rilevato che il contratto controverso è stato stipulato in data antecedente il 25.07.2021, il Collegio dispone come di seguito.

degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. - 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato. - 3. (omissis) - 4. (omissis) - 5. (omissis)».



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con riferimento alle commissioni per l'intermediario di cui all'art. 3.1 del contratto, si evidenzia - in ragione di quanto sopra sostenuto e alla luce dei consolidati orientamenti condivisi da tutti i Collegi secondo cui la relativa clausola, pur distinguendo quote di costo up front e quote recurring, è caratterizzata da opacità e contraddittorietà - che le stesse devono considerarsi rappresentative di un costo recurring in quanto tale retrocedibile secondo il metodo proporzionale lineare; pertanto l'intermediario è tenuto alla restituzione in favore del ricorrente di euro 900,00.

Quanto alle spese di riscossione rata di cui alla parte finale dell'art. 3.1 del contratto - da considerarsi alla luce dei consolidati orientamenti condivisi da tutti i collegi rappresentative di un costo recurring - nulla più spetta al ricorrente tenuto conto di quanto già restituito dall'intermediario in applicazione del criterio proporzionale lineare (euro 124,56).

Non può essere accolta, infine, conformemente agli indirizzi divisati da tutti i Collegi, la domanda di rifusione delle spese di assistenza difensiva, anche per la natura seriale delle questioni sottoposte.

Il Collegio dispone che sulle somme riconosciute vengano calcolati gli interessi al tasso legale a far data dal reclamo.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 900,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO